

Consiglio di Stato 10/03/2003 n. 1277

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Nella fase di individuazione dell'offerta più bassa e di esclusione delle offerte ricadenti automaticamente oltre la soglia di anomalia, la commissione di gara non può procedere ad arrotondamenti nel calcolo delle medie e della soglia di anomalia, ove il bando di gara non preveda alcunchè. Nella fase di esclusione delle offerte anomale, infatti, ogni arrotondamento costituisce una deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica; gli arrotondamenti, pertanto, debbono ritenersi consentiti solo se espressamente previsti dalle norme speciali della gara.